



Consulenza aziendale - Elaborazione dati contabili  
Settore specializzato per il turismo - Selezione e formazione del personale  
CAFDOC soggetto incaricato

## **Oggetto: Legge di stabilità 2016: modifiche al regime forfetario**

La legge di stabilità 2016 nei commi da 111 a 113 ha **modificato il regime forfetario**, introdotto lo scorso anno con la Legge di stabilità 2015, quindi decorre dal **1 gennaio 2016 l'unico regime agevolato per imprenditori e lavoratori autonomi**, che soddisfano i requisiti richiesti, sarà **il regime forfetario**.

In particolare vengono modificate :

- alcune condizioni per l'accesso e la permanenza nel regime
- l'agevolazione per i soggetti che iniziano l'attività
- il regime contributivo

### **1. Partita IVA, regime forfetario : requisiti e condizioni d'accesso al regime forfetario**

Una delle principali novità è rappresentata dal fatto che **il nuovo regime è un regime naturale applicabile a tutti i soggetti che possiedono i requisiti previsti** dalla norma; potranno pertanto fruirne:

- sia i soggetti già in attività;
- sia i soggetti che iniziano una nuova attività.

Dal 1° gennaio per poter accedere o rimanere nel regime forfetario i contribuenti dovranno soltanto trovarsi nelle seguenti condizioni :

- non aver conseguito ricavi o compensi superiori ai limiti indicati nell'allegato della Legge di Stabilità 2016, diversi a seconda del **codice Ateco** di riferimento
- non aver sostenuto spese per collaboratori superiori a 5.000 euro lordi;

- non aver superato i 20.000 euro di costi lordi per ammortamento di beni strumentali.

**Sono esclusi**, invece, dall'accesso alla partita IVA con il regime forfetario 2016 i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- regimi speciali IVA o regime forfetari per la determinazione del reddito;
- contribuenti non residenti, salvo che non si produca almeno il 75% del reddito in Italia e si assicurino un elevato scambio di informazioni;
- contribuenti che come attività abituale effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi.

## 2. *Partita IVA, regime forfetario: limiti fatturato/ricavi annuali e coefficienti di reddito*

Il nuovo regime forfetario prevede un regime di tassazione con imposta sostitutiva da applicare al risultato ottenuto applicando al fatturato realizzato un coefficiente di redditività (che varia in funzione del codice attività con cui la partita IVA è stata aperta).

I limiti di ricavi/fatturato e il coefficiente di redditività dipendono dal tipo di attività svolta, a sua volta inquadrato in uno specifico **codice ATECO**.

Si riporta nella tabella che segue il limite dei ricavi vigente.

Codice attività ATECO 2007	Settore	Limite	Coeff. redditività
		Compensi	
(10 – 11)	Industrie alimentari e delle bevande	<b>45.000</b>	40%
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	<b>50.000</b>	40%
47.81	Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	<b>40.000</b>	40%
47.82 – 47.89	Commercio ambulante di altri prodotti	<b>30.000</b>	54%
(41 – 42 – 43) – (68)	Costruzioni e attività immobiliari	<b>25.000</b>	86%
46.1	Intermediari del commercio	<b>25.000</b>	62%
(55 – 56)	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	<b>50.000</b>	40%
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	<b>30.000</b>	78%
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 –	Altre attività economiche	<b>30.000</b>	67%

28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)			
--	--	--	--

### **3. Soggetto che ha aperto la partita IVA con il regime dei minimi entro fine 2015**

Qualora il contribuente avesse aperto una partita IVA entro il 31 dicembre 2015 potrà fruire del **regime dei minimi** previsto dalla normativa 2011.

Queste le principali condizioni previste:

- tassazione al 5%;
- tetto di ricavi per fruire delle agevolazioni pari a 30.000 euro;
- durata massima pari a 5 anni o superiore se il contribuente, al 5° anno, non abbia ancora compiuto il 35° anno di età.

### **4. Soggetto che apre una nuova Partita IVA nel 2016 con il regime forfetario: tassazione al 5% per 5 anni**

Per favorire l'**avvio di nuove iniziative produttive**, l'**aliquota sostitutiva** del regime agevolato viene **ridotta dal 15% al 5% per i primi 5 anni di attività**. Resta fermo che per beneficiare dell'aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:

- il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare
- l'attività da esercitare non costituisca "mera prosecuzione" di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione
- se l'attività è il proseguimento di un'attività esercitata da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi o compensi dell'anno precedente non deve superare i limiti di ricavi previsti per il regime forfetario.

L'imposta sostitutiva è l'unica forma di imposizione fiscale sul reddito dei contribuenti nel regime forfetario e sostituisce l'IRPEF (ordinaria e addizionali) e l'IRAP; l'IVA non è dovuta.

### **5. Soggetti già in attività che usufruivano del vecchio regime dei minimi**

Il vecchio regime dei minimi del 2012, con imposta sostitutiva al 5 per cento, era stato eliminato dalla Legge di Stabilità 2015 e poi riportato in vita, ma per un solo anno. Se ne va così in soffitta. La legge di Stabilità non prevede ulteriori proroghe, per cui il regime 2012 è destinato a terminare. **Resta quanto aveva fissato la legge di Stabilità 2015 e cioè che chi era già nel regime fiscale di vantaggio (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98) potesse continuare ad**

avvalersene fino al completamento del quinquennio agevolato o comunque fino al compimento del 35esimo anno di età.

**6. Novità : Limite ai redditi di lavoro dipendente o assimilato**

Per rendere più vantaggiosa l'adesione al regime, è stato modificato il vincolo che occorre rispettare per l'accesso al regime, in caso di esercizio di attività di lavoro dipendente (o assimilati), nell'anno precedente a quello di applicazione del forfait.

In particolare, viene introdotta una causa di esclusione dal regime secondo cui non possono avvalersi del regime **coloro che abbiano conseguito**, nell'anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi del regime agevolato, **redditi di lavoro dipendente o assimilato** (compreso il reddito da pensione), **eccedenti la soglia di 30.000 Euro**. Il rispetto di tale limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulti cessato

**7. Novità : abolito il vincolo temporale di permanenza nel regime**

Non esistono più vincoli di tempo. Si può applicare l'aliquota forfettaria fino a quando si mantengono i **requisiti di reddito previsti per le diverse categorie**.

**8. Partita IVA 2016, regime forfettario e regime previdenziale**

- a. Per i lavoratori autonomi non iscritti ad alcun albo professionale e titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS l'aliquota contributiva viene confermata al **27,72%** anche per il 2016.
- b. Dal 1° gennaio 2016 **augmenta dal 23,50% al 24%**, invece, l'aliquota contributiva dovuta dai titolari di partita IVA titolari di pensione o già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.
- c. Per le ditte individuali iscritte alla **gestione INPS artigiani e commercianti** è stata prevista la riduzione del minimale contributivo del 35%,

*Caterina Claudi*